



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Uscita del 14/12/2017
nr. 0026512/Det/941
Classifica XIV.8
05-01-00

DETERMINAZIONE N. _____

DEL _____



OGGETTO: **Approvazione delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi ex art 14 della Legge 241/90 e s.m.i. per l'approvazione del Progetto definitivo-operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria dismessa di Santu Miali, Furtei – Prima fase di intervento, in attuazione del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e di quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Sardegna per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse.**

- VISTO lo Statuto speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs 03 aprile 2006, n.152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare il titolo V della parte IV "Bonifica dei siti contaminati";
- VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione mineraria insiste sul territorio di quattro comuni (Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti) e due ex province (Medio Campidano e Cagliari) e che, pertanto, la competenza delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. è attribuita alla Regione;
- VISTE le Linee guida della Regione Sardegna per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse adottate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese con Ordinanza n. 19 del 29.06.2010, consultabili all'indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20100413162418.pdf;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/30 del 23.9.2011 che adotta, per l'analisi di tutti i progetti e delle attività di bonifica dei siti minerari presenti nella regione Sardegna, le suddette Linee Guida;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

- CONSIDERATO** che in data 5.3.2009 è stato dichiarato il fallimento Società Sardinia Gold Mining S.p.a. (SGM) concessionaria dell'area mineraria di "Santu Miali" in Comune di Furtei;
- CONSIDERATO** che il curatore fallimentare della SGM SpA in liquidazione, con nota del 15.04.2009, in riferimento alla predetta concessione mineraria ha segnalato agli organi competenti la situazione di emergenza venutasi a creare presso la concessione mineraria, in particolare relativamente al rischio di tracimazione di acque inquinate nel cantiere "Is Concas";
- VISTA** la nota prot. n. 33141 pos. X.6.4.3 del 21.04.2009 del Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione, relativa al sopralluogo condotto in data 17.04.2009, che descrive una situazione preoccupante in particolare per l'innalzamento dei livelli dei bacini e negli scavi minerari a giorno, con presenza di rivoli d'acqua presumibilmente contaminati;
- VISTA** la nota prot. n. 9038 del 29.04.2009 del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT) dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente della Regione che, in ragione della concessione mineraria ancora in essere, richiama le competenze dell'Assessorato dell'Industria della Regione affinché ponga in essere le necessarie misure di coordinamento e invita l'Ispettorato di cui sopra all'attivazione delle opportune indagini conoscitive;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 34/20 del 20.07.2009, con la quale si autorizza la necessaria variazione di bilancio e si dà mandato all'Assessore dell'Industria affinché disponga tutti gli atti necessari a garantire le manutenzioni di sicurezza del sito minerario di "Santu Miali" in territorio di Furtei, nelle more della messa in sicurezza permanente del sito;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 30.07.2009, con la quale si dà mandato all'Assessore dell'Industria affinché disponga gli atti necessari ai fini della predisposizione ed esecuzione del piano della caratterizzazione del sito minerario di "Santu Miali" in territorio di Furtei;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 54/28 del 10.12.2009, che dispone la ripartizione dello stanziamento complessivo di € 7.500.000 per l'esercizio 2009 destinato al recupero e alla valorizzazione delle aree minerarie dismesse della Sardegna, di cui € 825.000 per dare copertura ai costi connessi all'emergenza della area mineraria di "Santu Miali" - Furtei;
- VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 05 del 04.03.2010, n. 6 del 19.03.2010, n. 12 del 09.07.2010, n. 18 del 17.09.2010, n. 20 del 18.11.2010, n.02 del 24.02.2011, n. 11 del 20.06.2011, n. 20 del 14.10.2011, n. 04 del 13.03.2012, n. 11 del 29.06.2012, n. 24 del 17.12.2012, n.12 del 30.07.2013, n. 35 del 20.12.2013, n.12 del 16.04.2014, n. 16 del 12.08.2014, n.02 del 20.01.2015 emesse dal Sindaco di Furtei per fare fronte alla situazione di emergenza creatasi in seguito alla cessazione dell'attività mineraria;
- VISTA** la nota 385 GAB del 5 marzo 2010 dell'Assessorato dell'Industria che rappresenta, alle Direzioni Generali di ARPAS e CFVA l'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo dell'area;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

- VISTA la nota della Direzione Generale ARPAS Prot. n. 2010/7950 del 11.03.2010, relativa agli esiti del sopralluogo condotto nell'area in data 8.03.2010, che evidenzia forti rischi di contaminazione delle acque superficiali e del territorio attiguo al sito minerario da parte di elementi chimici anche cancerogeni e altamente tossici, nonché il rischio di diffusione di acque acide e, pertanto, ritiene urgente accelerare i procedimenti funzionali alle attività di bonifica del sito;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/26 del 19.05.2010 che dispone il reintegro nel patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna dei beni riferiti alla miniera denominata "Santu Miali" e le relative pertinenze, nonché di affidare l'intera gestione del sito minerario e delle sue pertinenze alla società in house IGEA S.p.A., per meglio garantire gli interventi tesi alla caratterizzazione, guardiania, recupero, bonifica e messa in sicurezza permanente del sito inquinato ed ogni ulteriore e conseguente intervento;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria n. 586 del 28.7.2010, che ha affidato l'intera gestione del sito minerario e delle sue pertinenze alla società IGEA, e in particolare l'incarico della necessaria predisposizione ed esecuzione del piano della caratterizzazione, nonché l'esecuzione dei servizi di custodia, vigilanza e tutti gli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza dell'area;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/42 del 06.12.2010 che, a fronte di un piano quinquennale presentato dalla società IGEA stimato in €16.000.000, dispone di attribuire alla medesima risorse pari a €4.500.000, per la progettazione e gli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area mineraria "Santu Miali", programmati per il biennio 2011-2012;
- CONSIDERATO che, sulla base della suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 43/42 del 06.12.2010, sono state implementate nell'area, da parte della società IGEA, una serie di attività di custodia, caratterizzazione e di messa in sicurezza di emergenza, disciplinate da una prima convenzione del 14.12.2010, stipulata tra la l'Assessorato dell'Industria della RAS ed IGEA nonché dalle successive convenzioni prot. n. 15876/13 del 08.07.2013, prot. n. 13249/13 del 08.05.2014, prot. n. 28840/418 del 29.10.2014, prot. n. 11829/9 del 15.05.2015, prot. n. 23065/16 del 03.08.2015, prot. n. 44046/30 del 30.12.2015;
- ATTESO che la società IGEA ha trasmesso il piano di caratterizzazione alla Regione e al Comune di Furti con prot. 1243/10 del 25.10.2010, e di seguito a tutti gli enti interessati con nota 1289/10 del 3.11.2010;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio TAT n. 14735/547 del 30 giugno 2011 che, a seguito alle Conferenze di Servizi del 12.01.2011 e del 26.05.2011, ha approvato, con prescrizioni, il Piano della caratterizzazione presentato dalla società IGEA, ha richiesto l'implementazione della attività di MISE e ha istituito il tavolo tecnico operativo per la definizione dettagliata della attività di campo con il coordinamento di ARPAS;
- CONSIDERATO che la società IGEA ha trasmesso la documentazione recante lo stato di attuazione delle misure di MISE, (note DiMin/BC/vc1237/11 del 27.09.2011 e Geol/MB/vc739 del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

- 20.06.2012), e in seguito gli esiti della caratterizzazione con nota prot. DirLavF/AU/EZ/ez142/14 del 20 febbraio 2014 a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio TAT n. 17393-666 del 8 agosto 2014 che approva e considera come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della Conferenza di Servizi del 20.03.2014 e nel verbale del tavolo tecnico istruttorio del 28.07.2014, allegati alla medesima determinazione onde costituirne parte integrante.
- CONSIDERATO** che la società IGEA, in adempimento a quanto richiesto dagli Enti nell'ambito del tavolo tecnico tenutosi presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il 5 febbraio 2015, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Relazione sul trattamento decontaminativo dei drenaggi acidi - nota prot. DT1/MC/MD/mb/419/2015 del 22 aprile 2015;
 - Progetto preliminare delle attività di bonifica/messa in sicurezza e Piano di monitoraggio - nota prot. DT1/MC/MD/mb/466/2015 del 29 aprile 2015;
 - Piano di comunicazione del rischio - nota prot. DT1/MC/mc/609/2015 del 12 giugno 2015;
 - Relazione circa la stabilità della diga sterili - nota prot. DT1/MC/mc/659/2015 del 29 giugno 2015;
- VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio TAT n. 17583/575 del 7 agosto 2015, che approva e considera come definitive tutte le prescrizioni e il cronoprogramma delle attività stabiliti nel verbale della Conferenza di Servizi del 23.07.2015 (allegato alla medesima determinazione onde costituirne parte integrante) e con essi il Progetto preliminare presentato da IGEA ai sensi delle specifiche Linee Guida Regionali;
- VISTA** la nota IGEA prot. DT1/MC/mc782/2015 del 7 agosto 2015, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione concernente la stabilità della diga sterili;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente della RAS n° 4 del 29 settembre 2015 che autorizza per 6 mesi le operazioni di sollevamento dell'acqua presente nel vuoto minerario denominato Is Concas e lo stoccaggio in deroga all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. presso il bacino sterili, per il mantenimento del livello di sicurezza delle acque all'interno dello scavo medesimo;
- CONSIDERATO** che la società IGEA, con le note di cui ai prot. DirLavF/EZ/ez1013/15 del 16 ottobre 2015 e DirLavF/EZ/ez1062/15 del 28 ottobre 2015, ha trasmesso rispettivamente il Piano di monitoraggio, approvato nell'ambito del tavolo tecnico a coordinamento ARPAS, e il cronoprogramma delle attività di monitoraggio sino al mese di dicembre 2016;
- CONSIDERATO** che la società IGEA ha trasmesso la documentazione relativa al Progetto Definitivo – Operativo con nota prot. DT1/MC/mc466/2016 del 31 marzo 2016 a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- CONSIDERATO** altresì che la società IGEA, con successive note, ha trasmesso la seguente documentazione: Studio di compatibilità geologica geotecnica (nota prot. DT1/MC/1330/2016 del 1 agosto 2016); Relazione paesaggistica (nota prot. DT1/MC/mc



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

1387/16 del 25 agosto 2016); Piano di comunicazione del rischio (note prot. DT1/MC/mc 1117/16 del 6 luglio 2016 e prot. DT1/MC/mc 1391/16 del 30 agosto 2016); Progetto manutenzione alvei (nota prot. DT1/MC/mc 1468/16 del 12 settembre 2016);

TENUTO CONTO che il Servizio TAT, con nota prot. 7942 del 22.04.2016, ha richiesto al Servizio Valutazioni ambientali (SVA) della Regione un parere sull'assoggettabilità dell'intervento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO il parere del Servizio Valutazioni ambientali, trasmesso con nota prot. 10682 del 31.05.2016, dal quale è emersa la necessità di chiarimenti in merito all'inquadramento autorizzativo dell'impianto di trattamento acque;

CONSIDERATO che in data 20.09.2016, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in via Roma 80 a Cagliari, si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria per l'approvazione del progetto Definitivo-operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria dismessa di Santu Miali e per la condivisione del Piano di Comunicazione del Rischio, convocata dal Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio del medesimo Assessorato con nota prot. 15090 del 3.08.2016;

VISTI i pareri trasmessi dagli Enti e presentati dai medesimi nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, nonché la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;

VISTA la nota del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, prot. 34971/TP/CA-CI del 9 settembre 2016 e acquisita al protocollo della DGA al n. 17132 del 13.09.2016, con la quale si provvede a trasmettere la relazione tecnico illustrativa con proposta di provvedimento (parere favorevole all'intervento in argomento) al Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo (Soprintendenza ABAP Città metropolitana di Cagliari e prov. OR, MC, CI, OG);

VISTA la nota del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Oristano – Medio Campidano, prot. 35858/XIV.12.2 del 15 settembre 2016 e acquisita al protocollo della DGA al n. 17441 del 15.09.2016, nella cui competenza rientrano gli interventi nei comuni di Furtei, Serrenti e Segariu, che conferma le valutazioni espresse dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 20.09.2016, trasmesso agli Enti con nota prot. 20648 del 26 ottobre 2016, le cui risultanze sono state condivise dagli Enti presenti, in particolare:

- a) gli Enti concordano nel ritenere che il progetto operativo sia stato sviluppato compatibilmente e nel rispetto delle richieste effettuate in sede di approvazione del progetto preliminare e che pertanto possa essere opportunamente integrato secondo quanto richiesto dalla Conferenza;
- b) contestualmente si evidenzia che la determinazione di approvazione del progetto ai sensi della normativa sulle bonifiche, che sostituisce assenti, nulla osta (...omissis) potrà aver luogo esclusivamente al completamento dei procedimenti autorizzativi in corso, in capo alla Soprintendenza, al Genio Civile (Servizio STOICA), al Servizio VA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

nell'eventualità di assoggettamento a VIA dell'impianto di trattamento, alla Provincia (impianto di trattamento), infine all'ADIS circa la compatibilità geologico-geotecnica degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico;

- c) riguardo ai dubbi interpretativi della norma sul regime autorizzativo dell'impianto di trattamento acque, il Servizio TAT provvederà a predisporre una richiesta di parere al Ministero dell'Ambiente, previa condivisione della bozza con la Provincia, l'ARPAS, l'ADIS ed il Servizio Valutazioni ambientali dell'Assessorato;
- d) in merito all'Analisi di Rischio, l'ARPAS procederà a convocare un tavolo tecnico con la società IGEA entro 15 giorni dalla data di trasmissione del verbale della Conferenza;
- e) la società IGEA dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di garantire il superamento dell'emergenza di Is Concas effettuando una precisa valutazione dei tempi per la realizzazione dell'impianto (o eventualmente di una parte di esso) compatibilmente con i tempi massimi consentiti dalla legge per la gestione di una situazione emergenziale (eventuale reiterazione Ordinanza);
- f) l'Assessorato dell'Industria, incaricato dell'esecuzione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale, procederà all'attivazione delle interlocuzioni formali con il Ministero dell'Ambiente, ai sensi della parte VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i – Danno ambientale, per il risarcimento del danno da parte del soggetto responsabile.

VISTA la nota del Servizio TAT, prot. 19319 del 11 ottobre 2016, nella quale il medesimo chiede un parere, in merito alla tipologia delle acque da trattare, e conseguentemente sull'inquadramento autorizzativo dell'impianto di trattamento acque previsto in progetto, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – Direzione Generale della Salvaguardia del territorio e delle acque;

VISTA la nota di riscontro del MATTM (prot. 22546 del 25 novembre 2016 e acquisita al protocollo della Direzione Generale dell'Ambiente al n. 22893 del 28.11.2016) nella quale si evidenzia che: a) le acque di miniera in argomento possono essere considerate assimilabili alle acque reflue industriali e che, pertanto, la loro gestione può essere autorizzata, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto di bonifica, ai sensi della Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i; b) i reflui prodotti dal bacino sterili devono rispettare le pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs 117/2008 aventi carattere di specialità;

VISTA la nota del Servizio TAT, prot. 23908 del 17 dicembre 2016, nella quale il medesimo chiede al Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato Industria della RAS di riferire circa l'applicazione del D.Lgs 117/2008 alle acque di origine mista presenti nella spianata del bacino sterili nel sito in argomento;

VISTA la nota di riscontro del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato dell'Industria della RAS, prot. 10287 del 29.03.2017, con la quale si riconosce la legittimità formale e sostanziale dell'applicazione del D.Lgs 117/2008 alle attività di chiusura e post gestione della struttura di deposito del bacino sterili;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.

DEL

- CONSIDERATO** che la società IGEA, con nota di cui al prot. DT2/EZ/ez/100/2017 del 25 gennaio 2017 ha inoltrato la Relazione tecnica relativa al monitoraggio delle matrici ambientali dell'area di cui trattasi;
- CONSIDERATO** che la società IGEA, in adempimento a quanto richiesto dagli Enti nell'ambito della Conferenza di servizi del 20.09.2016, ha trasmesso, con le note di cui ai prot. DT1/MC/mc/251/2017 del 3 febbraio 2017, prot. 1310 del 5 maggio 2017, prot. 2785 del 6 luglio 2017 e prot. 3035 del 27 luglio 2017 le integrazioni progettuali;
- CONSIDERATO** che in data 02.08.2017, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in via Roma 80 a Cagliari, si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto Definitivo-operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria dismessa di Santu Miali e per la condivisione del Piano di Comunicazione del Rischio, convocata dal Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio con nota prot. 15436 del 18.07.2017;
- VISTI** i pareri trasmessi dagli Enti e presentati nell'ambito della Conferenza di servizi, con le relative prescrizioni, nonché la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- VISTA** la determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, prot. 10109 rep 206 del 13.10.2016, che approva, ai sensi del comma 7 dell'art. 25 delle norme di attuazione del PAI, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica del progetto relativo alle attività inerenti alla messa in sicurezza del bacino degli sterili (nota prot. n.10111 del 13.10.2016 acquisita al protocollo della DGA al n. 19676 del 13.10.2016) richiamata con nota prot. 6101 del 31.07.2017 acquisita al protocollo della DGA al n. 16679 del 01.18.2017;
- VISTO** il parere della Provincia del Sud Sardegna, favorevole al rilascio dell'autorizzazione preliminare allo scarico in ambiente delle acque presenti nell'area oggetto dell'attività di bonifica, trasmesso con nota prot. 17477 del 26.07.2017 e acquisito al protocollo della DGA al n. 16150 del 26.07.2017;
- VISTA** la nota del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province Oristano-Medio Campidano del 31.07.2017 con prot. 30224/XIV.12.2, acquisita al protocollo della DGA al n. 16627 del 01.08.2017, nella quale, viste le integrazioni, si conferma quanto già espresso con nota prot. n. 35858 del 15.09.2016;
- VISTO** il parere del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari, reso con nota prot. n.30629 del 31.07.2017 e acquisito al protocollo della DGA al n. 16605 del 01.08.2017, favorevole, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, alla realizzazione delle opere in alveo;
- VISTA** la nota prot. 27452 del 10 agosto 2017 dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, assunta agli atti della DG Ambiente con prot.n. 17433/2017, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del documento "Analisi di rischio dei suoli contaminati Area vasta e Area impianto";
- VISTA** la nota del Servizio Valutazioni ambientali della Regione prot. 17482 dell'11 agosto 2017, con la quale, a completamento del precedente parere prot. n. 10682 del 31.05.2016 e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

confermando quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi, il medesimo Servizio afferma che anche la prevista realizzazione dell'impianto di trattamento acque contaminate non è assoggettabile alla procedura di VIA;

- VISTO** il verbale della succitata Conferenza di Servizi decisoria, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi decisoria, visti i pareri sopra richiamati, unitamente alle relative prescrizioni, nonché le osservazioni scaturite nell'ambito dei lavori della medesima Conferenza, ha dichiarato approvabile, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida regionali per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse, il "Progetto definitivo – operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Santu Miali", quale prima fase di intervento sull'area, con l'obiettivo prioritario di isolare le sorgenti di contaminazione;
- VISTA** la determinazione del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale della RAS, prot. n. 34651 rep 654 del 6 ottobre 2017, che approva, ai sensi del D.Lgs 117/2008, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione e autorizza la chiusura delle strutture di deposito (nota prot. n.34657 del 06.10.2017 acquisita al protocollo della DGA al n. 20923 del 06.10.2017);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 38/7 del 28 luglio 2015 "Programmazione FSC 2007/2013. Riprogrammazione delle risorse riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014", punto 2.4 che, sulla base dei costi di intervento previsti in progetto, a fronte di una dotazione finanziaria iniziale di euro 16.000.000,00 dispone l'assegnazione all'Assessorato dell'Industria di ulteriori euro 28.000.000,00 per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area mineraria di Santu Miali, raggiungendo così una dotazione finanziaria totale di euro 44.000.000,00;
- VISTA** la successiva Delibera CIPE n. 95/2015 "Regione Sardegna – Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013" del 6/11/2015 che dispone la riprogrammazione delle risorse, confermando l'importo di € 28.000.000,00 per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area mineraria di Santu Miali;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 67/25 del 29.12.2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni". Programma di intervento 8: Tutela dell'Ambiente" che, approvando il quadro programmatico, dà mandato alle Direzioni generali interessate di adottare tutti gli atti formali necessari all'attuazione degli interventi medesimi;
- TENUTO CONTO** che il soggetto individuato per l'esecuzione delle attività di bonifica e messa in sicurezza ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione precedente;
- VISTO** l'art. 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza medesima tramite i rispettivi partecipanti;
- VISTO** l'articolo 242, comma 7, del D.Lgs 03 aprile 2006, n.152 che stabilisce: *"Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”;

- PRESO ATTO** in particolare della già citata proposta di provvedimento con parere favorevole, trasmessa dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, prot. 34971/TP/CA-CI del 9 settembre 2016 al Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo (Soprintendenza ABAP città metropolitana di Cagliari e prov. OR, MC, CI, OG), al fine di ottenere il parere obbligatorio e vincolante ex art. 146, comma 5, del D.Lgs 42/2004;
- CONSIDERATO** acquisito, ai sensi della Legge n. 241/90, l'assenso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, regolarmente convocato alla Conferenza di Servizi, anche per quanto previsto all'art. 17-bis della medesima Legge, circa il “silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”;
- RITENUTO** di dover approvare il Progetto definitivo – operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria dismessa Santu Miali nei comuni di Furtei, Guasila Serrenti e Segariu, quale prima fase di intervento sull'area con l'obiettivo prioritario di isolare le sorgenti di contaminazione;
- RITENUTO** di dover approvare l'Analisi di Rischio, in virtù della quale gli ulteriori interventi di messa in sicurezza da porre in essere sui suoli contaminati presenti in prossimità delle strutture minerarie, nonché sull'area attualmente occupata dagli impianti, per quanto esitato dalla suddetta Analisi di Rischio, dovranno essere sviluppati in una successiva, specifica fase progettuale;
- CONSIDERATO** quanto previsto all'art. 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” ed in particolare al comma 1 “Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, ed al comma 2 “È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità”;
- CONSIDERATA** la necessità che la Provincia si attivi per l'identificazione del soggetto responsabile, come previsto al suddetto articolo 245 del D.Lgs 152/2006;
- CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti che dovessero intervenire;
- CONSIDERATO** che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell'art. 25 della L. R. n. 31/98 e successive modificazioni e integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 15250/78 del 23 giugno 2015 con il quale sono state conferite con effetto dal 1 luglio 2015 e per un quinquennio alla Dott.ssa Daniela Manca le funzioni di Direttore del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio presso la Direzione Generale dell'assessorato della Difesa dell'Ambiente;

DETERMINA

ART.1 Sono approvate tutte le determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 2 agosto 2017; il verbale della Conferenza di Servizi sopraindicata è allegato alla presente determinazione onde costituirne parte integrante.

ART.2 È approvato, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/2006, il Progetto definitivo – operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria dismessa Santu Miali nei comuni di Furtei, Guasila Serrenti e Segariu, quale prima fase di intervento sull'area con l'obiettivo prioritario di isolare le sorgenti di contaminazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni, suddivise per argomenti.

Bacino sterili (Sito di Raccolta)

- a) In relazione al capping dell'argine Ovest, la posa del telo in HDPE dovrà essere realizzata sino a metà argine;
- b) in corrispondenza dell'argine Est, ove si è a conoscenza della presenza di una falda, l'ammorsamento del jet grouting dovrà essere calcolato in modo tale da evitare l'aggiramento in senso verticale della barriera stessa;
- c) relativamente alla barriera in jet grouting, la verifica della permeabilità dovrà essere eseguita cautelativamente con un prelievo al punto medio tra due fori di iniezione contigui e in corrispondenza della zona di non intersezione (influenza di un solo pozzo di iniezione). Qualora le prove di permeabilità non dovessero certificare il raggiungimento del valore limite di permeabilità prefissato (10^{-9} m/s) si dovrà procedere con la realizzazione di fori di iniezione suppletivi rispetto a quelli previsti in progetto. Dovranno essere utilizzati i più idonei metodi geofisici con l'obiettivo di assicurare l'omogeneità costruttiva e prestazionale della barriera;
- d) qualora la realizzazione dell'intervento comporti l'utilizzo di aree non di proprietà, sarà onere dell'Assessorato dell'Industria provvedere a tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto di bonifica (es. eventuali procedimenti espropriativi);
- e) non sono considerate ammissibili interruzioni della continuità operativa, in particolare nell'esecuzione del Sito di raccolta, non essendo prevista la progettazione della medesima struttura per stralci funzionali.

Autorizzazione preliminare allo scarico dell'impianto chimico fisico per il trattamento acque
(rif. parere della Provincia del Sud Sardegna, prot. 17477 del 26.07.2017)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

- f) Il punto della presa campioni sulla condotta dello scarico, dovrà essere sempre segnalato e identificato con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni";
- g) la Società è tenuta a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di trattamento in tutte le sue fasi, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza;
- h) i reflui prima che vengano scaricati in ambiente devono rispettare i limiti di emissione dei parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i. Mentre per le sostanze non comprese nella suddetta Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006, l'individuazione dei limiti specifici da rispettare sarà da definire, in fase di rilascio dell'autorizzazione definitiva, ai sensi dell'art. 124, comma 9, del D.Lgs 152/2006, e ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006;
- i) dovrà essere sempre consentito l'accesso alle strutture al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo;
- j) l'autorizzazione preliminare è valida per 2, (due) anni, dalla data di approvazione del Progetto Definitivo Operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria dismessa di Santu Miali;
- k) quindici giorni prima dell'avviamento dell'impianto, il titolare dello scarico, dovrà fare richiesta all'Autorità Competente, del rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Regionale sugli Scarichi, che disciplinerà la fase di avvio e messa in esercizio, dell'impianto di trattamento suddetto;
- l) sono fatte salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti, organismi e/o uffici;
- m) l'inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V ai Capi I e II alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- n) dovrà essere notificata alla Provincia del Sud Sardegna qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione presentata per il rilascio della autorizzazione allo scarico;
- o) l'autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità del godimento, o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il cedente ed il subentrante sono tenuti a comunicare, entro 40 giorni, alla Provincia l'avvenuta cessione e l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento.

Autorizzazione interventi in alveo - (rif. parere del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari, prot. n.30629 del 31.07.2017)

- p) Resta fermo l'obbligo da parte del proponente di realizzare le sistemazioni idrauliche previste nel progetto a regola d'arte, effettuate garantendo gli standard strutturali, geotecnici ed idraulici, scongiurando fenomeni di sifonamento, di scalzamento e di trascinarsi del materiale, prevedendo, se del caso, specifici interventi di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.

DEL

ammorsamento e di controllo della velocità di flusso all'interfaccia tra opere e il terreno naturale;

- q) il proponente dovrà comunicare al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari l'inizio e l'ultimazione dei lavori stessi, anche al fine di disporre eventuali sopralluoghi in corso d'opera;
- r) entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, il Committente deve trasmettere al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità di quanto realizzato con le opere oggetto del parere.

Aree oggetto di rimozione di rifiuti minerari/suolo contaminato

- s) Le attività di verifica del fondo scavo dovranno essere effettuate secondo quanto disposto dalle "LLGG per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse – aree di asportazione dei rifiuti estrattivi: verifica del fondo scavo – RAS 2010".

Validazione

- t) I dati analitici dell'intervento di bonifica dovranno essere validati da parte dell'Ente di controllo (ARPAS) secondo le modalità individuate dall'Agenzia; a tale riguardo, le attività di validazione dovranno essere pianificate con l'ARPAS in apposito tavolo tecnico;
- u) la Società IGEA dovrà integrare il quadro economico presentato con la stima dei costi necessari per la validazione.

Ulteriori prescrizioni

- v) Il deposito nel sito di raccolta o all'interno dei vuoti minerari, secondo le destinazioni previste in progetto, dei rifiuti minerari rimossi dai centri di pericolo, potrà avvenire solo dopo la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque.
- w) Il piano di comunicazione del rischio dovrà essere aggiornato a conclusione di ogni fase di indagine/monitoraggio/realizzazione di presidi ambientali che modifichi i parametri di rischio potenziale per l'uomo o l'ambiente;
- x) le opere realizzate, in particolare il Sito di raccolta, le messe in sicurezza dei vuoti minerari, con le relative opere accessorie, dovranno essere mantenute in stato di efficienza attraverso l'esecuzione delle attività previste dal Piano di manutenzione dell'opera;
- y) il Piano di manutenzione dell'opera dovrà comprendere altresì le attività da effettuare sulla viabilità mineraria, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere e per un periodo ulteriore di anni 5 dal collaudo dei lavori;
- z) l'ARPAS e la Provincia del Sud Sardegna dovranno comunicare eventuali variazioni da apportare al piano di Monitoraggio ambientale degli interventi in progetto che si rendessero necessarie/opportune anche alla luce degli esiti del monitoraggio ambientale ante operam.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.
DEL

Sono considerate come definitive, per quanto sopra non esplicitato, tutte le prescrizioni riportate nei seguenti Atti: Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, prot. 10109 rep 206 del 13.10.2016, di approvazione - ai sensi del comma 7 dell'art. 25 delle norme di attuazione del PAI - dello studio di compatibilità geologica e geotecnica; Determinazione del Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della RAS, prot. n. 34651 rep 654 del 6 ottobre 2017, di approvazione - ai sensi del D.Lgs 117/2008 - del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione e di autorizzazione della chiusura delle strutture di deposito.

- ART.3 La presente determinazione, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame sostituendosi, a tutti gli effetti, ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori; il presente atto non costituisce approvazione del progetto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), nonché dell'art. 7 comma 16 della L.R. n. 5/2007, in relazione alla congruità dei costi.
- ART.4 È approvata l'Analisi di Rischio, in virtù della quale gli ulteriori interventi di messa in sicurezza da porre in essere sui suoli contaminati presenti in prossimità delle strutture minerarie, nonché sull'area attualmente occupata dagli impianti, per quanto esitato dalla suddetta Analisi di Rischio, dovranno essere sviluppati in una successiva, specifica fase progettuale.
- ART.5 È autorizzata, in continuità con le attività di prevenzione già svolte nel sito e in virtù di quanto disposto all'art 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di cui all'Art.2, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dalla presente determinazione.
- ART.6 La realizzazione degli interventi indicati nel progetto di bonifica di cui all'Art.2, deve avvenire nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei tempi previsti nel cronoprogramma di progetto.
- ART.7 L'esecutore degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- ART.8 Il completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, di cui all'Art. 2, sono accertati dalla Provincia del Sud Sardegna mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta ARPAS, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- ART.9 Si dispone la trasmissione della presente determinazione a tutti gli Enti coinvolti per gli adempimenti di competenza, alla società IGEA nonché alla ASSL competente per territorio.
- ART.10 Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione il soggetto esecutore degli interventi previsti in progetto, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del progetto di cui all'articolo 2, ne dovrà dare comunicazione al Servizio Tutela dell'Atmosfera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

DETERMINAZIONE N.

DEL

e del Territorio della RAS, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

- ART.11 La Provincia del Sud Sardegna, ai sensi del disposto art. 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve attivarsi per identificare il soggetto responsabile della contaminazione, al fine di consentire l'avvio delle azioni legali per il recupero delle somme sostenute per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza in danno del medesimo soggetto, in virtù del diritto di rivalsa sul responsabile dell'inquinamento previsto dall'art. 253, comma 4, D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- ART.12 Restano fermi gli obblighi riconducibili alla Parte VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in materia di danno ambientale.
- ART.13 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell'art. 21, della L.R. n. 31/1998, verrà trasmessa all'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Il Direttore del Servizio TAT
Daniela Manca

P.Olla/A.T. FSC 
A.Murgia/ Resp. Sett. M.P.AM 